



Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

**Osservatorio Nazionale
sulle Manifestazioni Sportive**

DETERMINAZIONI stagione 2008/2009

nr . 57/2008 del 16 dicembre 2008



Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura di Missione per lo sport



Comitato Olimpico Nazionale Italiano



Federazione Italiana Giuoco Calcio



Lega Nazionale Professionisti



Lega Italiana Calcio Professionistico



Lega Nazionale Dilettanti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

riunitosi in data 16 dicembre 2008, presieduto dal Dr. Domenico **MAZZILLI** e con la partecipazione di:

Dr. Salvatore **PROTO**

Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Struttura di Missione per lo Sport

Dr.ssa Marta **DE BELLIS**

Ufficio Ordine Pubblico

Dr. Gianni **CRISPINO**

Direzione Centrale Polizia di Prevenzione

Dr. Stefano **FERRARA**

Servizio Polizia Stradale

Dr. Francesco **DI CRESCIE**

Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Domenico **PREZIOSI**

Servizio Reparti Speciali

T. Col. Stefano **DI PACE**

Comando Generale Arma dei Carabinieri

Magg. Marcello **CORATELLA**

Comando Generale Guardia di Finanza

Arch. Alberto **LUCANTONI**

C.O.N.I.

Dr. Antonio **DI SEBASTIANO**

F.I.G.C. (*in telelavoro*)

Dr. Giovanni **SPITALERI**

F.I.G.C.

Dr.ssa Manuela **BERTONA**

Lega Nazionale Professionisti

Ing. Carlo **LONGHI**

Lega Nazionale Professionisti

Arch. Vittorio **ANSALDO VACCARI**

Lega Nazionale Professionisti Serie C

Dr. Biagio **SCIORTINO**

Lega Nazionale Dilettanti

Ing. Fedele **MAIOCCO**

Dipartimento Vigili del Fuoco

Dr. Alfredo **SABEONE**

Ferrovie dello Stato

Dr. Mario **CRETI**

Soc. Autogrill



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato dott. **Roberto Massucci**, Dirigente del Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive.

Visto l'art. 2 co. 3 del decreto ministeriale del 6 giugno 2005, che ha disciplinato l'emissione, la distribuzione e la vendita dei titoli di accesso negli stadi con capienza superiore a 10.000 spettatori, che prevede, tra l'altro, che i tagliandi di accesso devono essere numerati e recare le generalità dell'utilizzatore;

Visto l'art.3 co.1 dello stesso decreto che prevede, come obbligo della Società organizzatrice dell'evento, tra l'altro, di associare a ciascun biglietto venduto o ceduto le generalità dell'acquirente o cessionario memorizzandole in modo sicuro e protetto;

Preso atto della direttiva del Capo della Polizia nr. 555/OP/2347/2005/CNIMS del 10 settembre 2005, con la quale vengono indicate alle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza le linee guida per semplificare le procedure introdotte dai decreti del 6 giugno 2005;

Visto il Decreto legge 8 febbraio 2007, nr. 8, convertito, con modificazione, nella legge 4 aprile 2007 n. 41 concernente "Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche" che prevede, tra l'altro, l'estensione delle misure strutturali e organizzative, dall'inizio del prossimo campionato, agli stadi con capienza superiore a 7.500 spettatori e modifiche sostanziali alle norme che regolano l'emissione, la distribuzione, la vendita e la cessione dei titoli di accesso;

Considerate le criticità emerse nell'utilizzo dei biglietti omaggio emessi dalle Società calcistiche, in taluni dei quali non viene indicato il nominativo del fruitore, peraltro evidenziate anche da organi di stampa;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Tenuto conto

della necessità di disciplinare l'emissione e la gestione dei biglietti di cortesia da parte delle Società di calcio per un corretto e trasparente utilizzo degli stessi, anche alla luce dei divieti imposti dagli artt. 8 e 9 della Legge 41/07 i quali stabiliscono che "E' vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti o abbonamenti..." E " E' fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso , di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

La Lega Nazionale Professionisti e la Lega Pro sono invitate a diramare specifiche istruzioni presso le proprie società sportive affinché l'emissione dei biglietti di favore avvenga secondo i criteri di seguito indicati:

- ✓ ad ogni tagliando devono essere associate le generalità del fruitore desunte da un valido documento di identità (inviato anche in copia o con estremi);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

- ✓ le società organizzatrici possono inviare alle singole organizzazioni il numero di tagliandi stabiliti, corredati dal regolamento d'uso dell'impianto, ove necessario, senza nominativo ovvero riportanti il nome dell'organizzazione cui sono destinati. L'ente interessato trasmette, in tempo utile all'inserimento in banca dati, l'elenco nominativo dei fruitori, ovvero fornisce chiavi informatiche per provvedere direttamente all'associazione del titolo di accesso al fruitore finale, assumendone le responsabilità ai sensi di legge;
- ✓ le società organizzatrici dell'evento rilasciano, senza formalità, inviti o altro documento che autorizzi il possessore a ritirare presso i punti vendita specificatamente indicati nell'invito stesso, i titoli di accesso. Sull'invito dovrà essere chiaramente indicato che lo stesso non dà titolo all'accesso allo stadio se non previo ritiro del biglietto presso i punti vendita indicati, previa presentazione di valido documento di identità;
- ✓ l'elenco con i dati anagrafici degli utilizzatori dei biglietti omaggio deve essere trasmesso, in formato "excel" contenente 3 campi: nome (max 30 caratteri), cognome (max 50 caratteri) e data di nascita (gg/mm/aaaa), senza ritardo e, comunque, al più tardi 1 ora prima dell'inizio della gara al Dirigente del G.O.S.;
- ✓ il Dirigente del G.O.S., ricevuto l'elenco dei nominativi, effettua le valutazioni di competenza comunicando alle società sportive eventuali motivi ostativi al rilascio del titolo.

La presente Determinazione è assunta all'unanimità.

Roma, 16 dicembre 2008

Il Presidente dell'Osservatorio
Dirigente Generale della P. di S.
(MAZZILLI)

Il Segretario
Vice Questore Agg. della P. di S.
(MASSUCCI)